

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente TOGNI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (818) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 183, 185  
GIGLIA, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile . . . . . 185  
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . . 184

##### Discussione e approvazione:

« Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (819) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 194, 195  
CEBRELLI . . . . . 195  
GIGLIA, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile . . . . . 195  
SANTALCO, relatore alla Commissione . . . . . 194, 195

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (818) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 », già approvato dalla Camera dei deputati.

8ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge.

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione.

SANTALCO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'aumentato costo della vita ha indotto le organizzazioni sindacali dei ferrovieri a porre all'attenzione del Governo la necessità di rivalutare il trattamento accessorio fondamentale del personale ferroviario. Dopo lunghe trattative il Ministro dei trasporti ha ritenuto di accogliere le richieste, proponendo al Parlamento per tutto il personale ferroviario un aumento mensile di lire 15.000 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 15.000 a partire dal 1° gennaio 1973.

Da qui il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede le modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 11 febbraio 1970, n. 34.

Il disegno di legge prevede in particolare:

1) l'istituzione, a modifica dell'articolo 37 delle citate disposizioni, di una speciale indennità mensile di lire 8000 a favore del personale nuovo assunto, per compensarlo del maggiore impegno richiesto per la preparazione professionale. Tale indennità ha decorrenza dal 1° gennaio 1971 e verrà a cessare dopo due anni dall'assunzione. Essa comporterà una spesa complessiva di lire 3 miliardi per l'anno 1972 e di lire 4.500 milioni per l'anno 1973. Per far fronte ai predetti oneri l'Azienda provvederà, operando sulle disponibilità dei capitoli di spesa n. 101 e 1011 del bilancio delle ferrovie dello Stato per gli anni 1972 e 1973;

2) l'aumento delle competenze accessorie tipiche di ciascun raggruppamento di personale: premio giornaliero per il personale di macchina, previsto dall'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie, per il personale dei treni, previsto dall'articolo 45, per il personale delle navi traghetto, previsto dall'articolo 52, premio industria-

le per le restanti categorie del personale dell'esercizio e degli uffici, previsto dall'articolo 66, in misura tale da raggiungere per tutte le categorie di personale l'aumento mensile nella misura di cui ho già fatto cenno;

3) adeguamento, per il personale delle navi traghetto, delle misure di alcune competenze accessorie, quale premio di presenza a bordo e premio supplementare per ora di servizio, previste dall'articolo 52, in relazione alla situazione derivante dal recente riordinamento delle carriere effettuato in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, emanati ai sensi della legge n. 775 del 1970. In particolare viene elevato il trattamento delle qualifiche più elevate (comandante e direttore di macchina) e quello delle qualifiche meno elevate (carpentiere, motorista ed elettricista); viene altresì previsto un adeguamento delle misure del premio di percorrenza, previste dall'articolo 53 delle disposizioni sulle competenze, e di quelle di traversata per le manovre eseguite, previste dall'articolo 54 delle stesse disposizioni;

4) l'adeguamento della normativa vigente relativa al premio di maggior produzione, che viene esteso su deliberazione del direttore generale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche ai dipendenti che, pur non possedendo la qualifica prescritta, sono ugualmente legati al ciclo produttivo delle officine, e del premio industriale, le cui misure vengono stabilite anche per le qualifiche istituite di recente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970, unificando l'aliquota base per quelle qualifiche che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica ha fuso in unica qualifica (articolo 65 di cui all'allegato).

Il maggior onere complessivo del provvedimento, escluso il beneficio di cui al primo punto che, come detto, graverà sul bilancio dell'Azienda, sarà di 50 miliardi e 800 milioni, alla cui copertura si provvederà mediante una sovvenzione del Ministero del tesoro.

Il disegno di legge alla Camera dei deputati ha subito alcune lievi modifiche. È stato approvato un articolo aggiuntivo (articolo 3),

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 37 delle disposizioni sulle competenze accessorie e sono stati infine emendati il terzultimo e penultimo comma dell'articolo 66 delle stesse disposizioni.

L'inserimento dell'emendamento aggiuntivo, attuale articolo 3, si è reso necessario per il seguente motivo: con decreto del Ministro dei trasporti 27 aprile 1972, n. 3817, basato sull'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvato con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, fu accordato un compenso *una tantum* di lire 40.000 al personale ferroviario di ruolo in servizio alla data di emanazione del decreto stesso, andando incontro in termini finanziari ridotti alle richieste sindacali, che tendevano ad ottenere un aumento generalizzato per competenze accessorie di lire 15.000 individuali mensili a partire dal 1° gennaio 1972. La trattativa tra Governo e sindacati si concluse successivamente con la nota intesa che i miglioramenti avrebbero trovato riconoscimento legislativo a decorrere dal 1° gennaio 1973 per lire 15.000 mensili, miglioramenti dei quali si occupa il disegno di legge in esame. Poichè sono sorte perplessità sulla legittimità dell'erogazione del predetto compenso *una tantum* e sulla correttezza dell'interpretazione della spesa relativa, si è ritenuto opportuno, d'accordo col Governo, inserire l'emendamento di cui sopra per sancire la completa validità della sua corresponsione.

L'emendamento che attiene all'articolo 37 dell'allegato assicura che il soprassoldo di lire 8.000 mensili, previsto al paragrafo C) dello stesso articolo, sia concesso ai neo assunti in quanto si corrisponde lo stipendio ed evita di applicare l'articolo 82 delle disposizioni sulle competenze accessorie, che comporterebbe la riduzione di tanti trentesimi del soprassoldo in parola per ogni giornata di congedo o di malattia.

Il terzo emendamento approvato dalla Camera dei deputati, interessante l'articolo 66 dell'allegato, consente un particolare trattamento di premio industriale a favore dei capi dei reparti di esercizio e dei titolari dei grandi impianti dell'esercizio, cui incombono responsabilità e rischi molto onerosi.

I predetti emendamenti, accolti dal Governo, sono stati sollecitati dalle organizzazioni sindacali.

Onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci stiamo occupando è molto atteso dal personale delle ferrovie dello Stato ed io mi permetto di sollecitarne l'approvazione da parte di questa Commissione.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si associa.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Santalco per la sua esauriente e puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verrà operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.

(È approvato).

## Art. 3.

Al personale ferroviario di ruolo in servizio al 27 aprile 1972 è concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilità rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attività aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso *una tantum* di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817, il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972.

(È approvato).

## Art. 4.

La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'articolo 37 richiamato nel precedente articolo 2, valutata in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni — di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 — nonchè quella degli anni successivi graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilità recate dai capitoli di spesa nn. 101 e 1011 del proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973.

Al restante onere di lire 50.800 milioni la Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'allegato, di cui do lettura:

*ALLEGATO*

concernente la modificazione degli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

## Articolo 37 del Capo VI.

Il titolo del capo è sostituito dal seguente:

« Trattamenti speciali ».

Vengono aggiunti i seguenti commi:

« C) Soprassoldo per preparazione professionale ai neo assunti.

Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio e compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscono di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione ».

## Articolo 38 del Capo VII.

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Macchinista . . . . .	L. 530
Aiuto macchinista . . . . .	» 300
Macchinista T.M. . . . .	» 350
Aiuto macchinista T.M. . . . .	» 210

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

#### Articolo 45 del Capo VIII.

Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

##### « A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale dei treni viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Capo treno . . . . .	L. 430
Conducente . . . . .	» 280
Ausiliario viaggiante . . . . .	» 210
Assistente viaggiante . . . . .	» 230

Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle scritture presso i depositi personale viaggiante il premio è da corrispondere nella misura giornaliera di lire 860.

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

#### Articolo 52 del Capo IX.

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

##### « A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L. 975
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 830

Ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 730
Nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . .	» 450
Carpentiere, motorista ed elettricista . . . . .	» 380
Marinaio e ingrassatore . . . . .	» 340
Carbonaio . . . . .	» 300

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

Il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

##### « B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L. 145
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 135
Ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 125
Nostromo, capo motorista e elettricista . . . . .	» 100
Carpentiere, motorista e elettricista . . . . .	» 95
Marinaio e ingrassatore . . . . .	» 75
Carbonaio . . . . .	» 60

##### C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L. 120
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	L. 100
Ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 90
Nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . .	» 55
Carpentiere, motorista e elettricista . . . . .	» 45
Marinaio e ingrassatore . . . . .	» 35
Carbonaio . . . . .	» 20 ».

8ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

L'ottavo comma è sostituito dai seguenti:

« All'ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C), viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile

Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma ».

#### Articolo 53 del Capo IX.

È sostituito dal seguente:

« Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L. 9,20
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 7,80
Ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 7,00
Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpentiere, motorista ed elettricista . . . . .	» 6,70
Marinaio e ingrassatore . . . . .	» 5,50
Carbonaio . . . . .	» 5,30 ».

#### Articolo 54 del Capo IX.

È sostituito dal seguente:

« Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina . . . . .	L. 200
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina . . . . .	» 130
Ufficiale navale e ufficiale di macchina . . . . .	» 110
Nostromo, capo motorista e capo elettricista . . . . .	» 55
Carpentiere, motorista ed elettricista . . . . .	» 45
Marinaio e ingrassatore . . . . .	» 35
Carbonaio . . . . .	» 25

Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento ».

#### Articolo 65 del Capo X.

È sostituito dal seguente:

« A) I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per pre-

8ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

mio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.

B) Al personale di cui al precedente punto A) viene inoltre corrisposto per ogni giornata di presenza un compenso di lire 540 dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973. Detto compenso è maggiorato del 20 per cento per i dipendenti che osservano l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni ».

### Articolo 66 del Capo X.

È sostituito dal seguente:

« Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle della aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima:

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO.			
Direttore centrale di 1ª classe o Direttore centrale dirigenti di servizio o consiglieri di amministrazione; Direttore compartimentale di 1ª classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria A . . . . .	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1ª classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria B . . . . .	4.200	—	600
Direttore centrale di 1ª classe e Direttore centrale . . . . .	4.200	—	—
Ispettore capo superiore . . . . .	2.400	600	1.250
Ispettore capo . . . . .	1.900	600	1.100
Ispettore principale . . . . .	1.600	370	1.000
Ispettore . . . . .	1.400	370	1.000

8ª COMMISSIONE

11º RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<b>PERSONALE DEGLI UFFICI.</b>			
Personale di concetto:			
Segretario superiore di 1ª classe . . . . .	900	240	800
Segretario tecnico superiore di 1ª classe . . . . .			
Revisore superiore di 1ª classe . . . . .			
Disegnatore superiore di 1ª classe . . . . .			
Segretario superiore . . . . .	780	190	700
Segretario tecnico superiore . . . . .			
Revisore superiore . . . . .			
Disegnatore superiore . . . . .			
Segretario . . . . .	660	140	430
Segretario tecnico . . . . .			
Disegnatore . . . . .			
Revisore capo a. p. . . . .			
Revisore principale a. p. . . . .			
Personale esecutivo:			
Applicato capo . . . . .	400	70	300
Applicato stenodattilografo capo . . . . .			
Applicato tecnico capo . . . . .			
Tecnico capo di radiologia . . . . .			
Infermiere capo . . . . .	320	70	250
Applicato . . . . .			
Applicato stenodattilografo . . . . .			
Applicato tecnico . . . . .			
Tecnico di radiologia . . . . .			
Infermiere . . . . .			
Personale ausiliario:			
Commesso capo . . . . .	240	70	250
Commesso . . . . .	200	70	250
Infermiere di 1ª classe a. p. . . . .	280	70	250
Infermiere a. p. . . . .			



QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<b>PERSONALE DELL'ESERCIZIO.</b>			
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>			
Movimentisti:			
Capo stazione sovr. . . . .	900	640	1.000
Capo stazione sup. . . . .	780	540	800
Capo stazione . . . . .	660	200	700
Gestionisti:			
Capo gestione sovr. . . . .	900	300	600
Capo gestione sup. . . . .	780	250	500
Capo gestione . . . . .	660	140	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente capo di stazione . . . . .	450	120	460
Assistente di stazione . . . . .	350	80	460
Ausiliario di stazione . . . . .	280	70	330
Manovratori:			
Manovratore capo . . . . .	580	190	400
1° manovratore . . . . .	480	190	400
Manovratore . . . . .	430	190	350
Deviatori:			
Deviatore capo . . . . .	580	170	350
1° deviatore . . . . .	440	170	320
Deviatore . . . . .	340	80	230
Gestori e ausiliari:			
Gestore capo . . . . .	450	150	350
Gestore di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	320	100	300
Gestore . . . . .	280	50	200
Ausiliario di fermata . . . . .	200	50	200
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Capo personale viaggiante sovr. . . . .	900	440	600
Capo personale viaggiante sup. . . . .	780	440	500
Capo personale viaggiante . . . . .	660	140	500

8ª COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Controllori viaggianti:</i>			
Controllore viaggiante sovr. . . . .	900	250	600
Controllore viaggiante sup. . . . .	780	180	500
Controllore viaggiante . . . . .	660	140	450
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			
Capo deposito sovr. . . . .	900	640	1.000
Capo deposito superiore . . . . .	780	600	800
Capo deposito . . . . .	660	540	800
<i>Dirigenti della linea:</i>			
Capo tecnico sup. della linea . . . . .	780	200	500
Capo tecnico della linea . . . . .	660	200	450
<i>Personale esecutivo della linea:</i>			
Operaio special. dell'armam. . . . .	450	80	350
Operaio dell'armamento . . . . .	340	80	250
<i>Personale di vigilanza:</i>			
Guardiano di prima classe . . . . .	320	50	220
Guardiano . . . . .	250	50	220
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovr. . . . .	900	300	950
Capo tecnico sup. . . . .	780	280	800
Capo tecnico . . . . .	660	250	750
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>			
Verificatore . . . . .	660	300	450
Tecnico I.E. . . . .	660	300	450
Operaio specializzato . . . . .	460	180	430
Operaio qualificato . . . . .	360	180	430
<i>Autisti:</i>			
Autista . . . . .	400	150	300

QUALIFICHE	Premio Lire base	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Lire Minimo	Lire Massimo
<i>Manovali:</i>			
Capo squadra manovali . . . . .	350	110	300
Manovale specializzato . . . . .	280	70	300
Ausiliario di magazzino . . . . .	280	70	300
Manovale . . . . .	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di aliquota integrativa da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 12109 del 7 settembre 1971. L'importo della misura di aliquota integrativa è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il Capo stazione e il Capo stazione superiore va aggiunto all'aliquota integrativa spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Sull'importo per aliquota base di premio industriale liquidabile come sopra stabilito è concesso un aumento di lire 540 giornaliere a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 giornaliere dal 1° gennaio 1973 ».

#### Articolo 67 del Capo X.

È sostituito dal seguente:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo, compreso l'aumento previsto dal-

l'ultimo comma dell'articolo stesso, compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento. La stessa maggiorazione si applica all'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, con liquidazione semestrale. A tale fine non sono peraltro da computare le somme relative all'aumento giornaliero di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal Direttore Generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente su-

periore a quella designata dal Direttore Generale per l'assegnazione medesima ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34** » (819) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza ».

Prego il senatore Santalco di riferire alla Commissione sul disegno di legge:

S A N T A L C O , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, la legge 11 febbraio 1970, n. 34, che, come è noto, disciplina le competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, ha modificato tutta una serie di precedenti disposizioni legislative, apportando miglioramenti alle competenze accessorie, eccezion fatta per le misure orarie dell'indennità di trasferta, che sono rimaste quelle in vigore dal 1° maggio 1961, fissate dalla legge 15 aprile 1961, n. 29, relativa al

personale civile e militare dello Stato inviato in missione: ciò, malgrado il progressivo aumento del costo della vita e l'adeguamento dei trattamenti economici di altra natura come stipendi e le rimanenti competenze fisse.

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di apportare alcune modifiche al predetto trattamento di missione ed al trattamento di trasloco del personale ferroviario. In particolare, con esso si adeguano le misure orarie dell'indennità di trasferta alle particolari esigenze dell'amministrazione ferroviaria, anche al fine di rendere economicamente meno irrilevanti i compensi spettanti al personale, il quale, attualmente, mal si presta, e giustamente, ad accettare di recarsi in servizio fuori residenza.

Col provvedimento in esame si modifica anche il concetto di residenza per il personale di linea, che viene prefissata nel punto di sede della squadra, e si raggruppano le varie qualifiche in 5 livelli retributivi in luogo degli attuali 9, realizzandosi un aumento medio dell'ottanta per cento del trattamento di missione che andrà particolarmente a favore delle categorie più modeste.

Analoghi aumenti sono previsti per l'indennità per il trasferimento di sede e per il rimborso per il cambio di alloggio nella medesima residenza.

Per la indennità di prima sistemazione è prevista una maggiorazione del cento per cento.

La decorrenza del provvedimento è fissata al 1° novembre 1971. La Camera dei deputati ha emendato l'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie, inserendo al punto 5 la qualifica di aiuto macchinista T.M., che inquadra gli addetti alle manovre dei treni. Con tale emendamento l'aiuto macchinista T.M. nei casi eccezionali di utilizzazione sui treni con invio fuori sede verrà a percepire il complesso per assenza dalla residenza nella stessa misura oraria del restante personale di controllo dei treni. L'emendamento è stato sollecitato dalle organizzazioni sindacali.

Il provvedimento comporta un onere finanziario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di lire 12 miliardi e 250 milioni per il 1973, quindi di complessivi 23 miliardi e 450 milioni, alla cui copertura si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Pur non potendosi considerare il provvedimento come un toccasana per i ferrovieri, va dato atto all'Amministrazione ferroviaria di avere accolto le richieste delle organizzazioni sindacali e di avere così migliorato i compensi per il personale ferroviario previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie.

Concludo, onorevoli colleghi, la mia brevissima relazione esprimendo parere favorevole alla rapida approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**CEBRELLI.** Sarei grato di un chiarimento sul significato del penultimo comma del nuovo articolo 1 della legge 11 febbraio 1970, n. 34, là dove si dispone che il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione.* Si tratta di questo: vi è del personale che talora, per vacanza di posti, viene inviato in missione a sostituire dei colleghi per 10-15 giorni, o anche per un mese. Ebbene, questo personale, là dove sia possibile, viene invitato a partire la mattina e a rientrare in sede la sera.

**CEBRELLI.** Praticamente è una disposizione fatta apposta per non pagare a questo personale le spese del pernottamento fuori sede.

**SANTALCO**, *relatore alla Commissione.* Sì, ma nell'interesse del ferroviere, in

quanto è allo stesso ferroviere che non conviene pernottare fuori sede, dovendo spendere una cifra che non gli rende conveniente tale soluzione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**GIGLIA**, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Il disegno di legge in esame è la traduzione in pratica di una lunga vertenza che, in particolare modo, riguarda il riassetto del trattamento del personale viaggiante, cioè del personale di macchina, mentre comporta modestissimi aggiustamenti alla normativa concernente il rimanente personale.

Per quanto riguarda la richiesta di chiarimento del senatore Cebrelli, confermo quanto ha precisato il relatore, cioè che la previsione di rientro in sede per il pernottamento, là dove ciò sia possibile, è fatta nell'interesse del ferroviere stesso, onde limitare le spese che deve sostenere.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

*Articolo 1:* È sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge ».

*Articolo 2:* È sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- 1) direttore centrale di 1ª classe, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale, direttore compartimentale . . . . L. 430
- 2) ispettore capo superiore, ispettore capo . . . . » 370
- 3) ispettore principale, ispettore . . . » 320
- 4) segretario superiore di 1ª classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate . . . . » 320
- 5) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche

equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di 1ª classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchinista t.m., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista . . . . » 250

6) rimanente personale . . . . » 210

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza, anche convenzionale.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore ».

*Articolo 5:* Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa ».

*Articolo 8:* Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

*Articolo 10:* Al punto e), dopo le parole « ... è obbligato a conseguire » è inserito un punto anzichè il punto e virgola.

*Articolo 11:* Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi seguenti:

« Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di Direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero.

Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo multi-

plicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del "diritto fisso" spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta ».

*Articolo 13:* È sostituito dal seguente:

« *Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni.*

Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII e VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII ed VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni ».

*Articolo 14:* La misura massima della speciale indennità mensile di cui al secondo comma è stabilita in lire 18.000.

*Articolo 18:* La misura di lire 26,50 relativa all'indennità chilometrica prevista al settimo comma è stabilita in lire 40.

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

11° RESOCONTO STEN. (13 febbraio 1973)

Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800.

*Articolo 19:* Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate.

*Articolo 22:* La misura dell'indennità di cui al primo comma è stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma è stabilita in lire 40.

*Articolo 52:* Le misure del premio orario di presenza a bordo previste al punto B) in sostituzione dell'indennità di trasferta per il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile apportandovi un aumento percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate misure dell'indennità di missione di cui alla presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° novembre 1971.

Con la stessa decorrenza hanno efficacia gli adeguamenti del compenso per assenza dalla residenza di cui agli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze acces-

sorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

La spesa di complessive lire 23.450 milioni — di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 — e quella degli anni successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al predetto onere di lire 23.450 milioni, la Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,45.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO